



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Sommario

TITOLO I	3
PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 - Oggetto.....	3
ART. 2 – Definizione di impianto sportivo	3
ART. 3 – Finalità	3
ART. 4 - Classificazione delle attività sportive	3
ART. 5 - Individuazione degli impianti.....	4
TITOLO II	4
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	4
ART. 6 – Soggetti affidatari.....	4
ART. 7 - Criteri per l’assegnazione	4
ART. 8 - Affidamento in gestione	5
ART. 9 – Durata della concessione	5
ART. 10– Clausola di salvaguardia.....	6
ART. 11- Criteri di valutazione	6
ART. 12- Convenzione	7
ART. 13 – Revisione dei rapporti giuridici ed economici tra le parti.....	8
ART. 14- Revoca dell’affidamento in gestione	8
TITOLO III	9
MODALITÀ PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	9
ART. 15 - Riserva di utilizzo.....	9
ART. 16 – Consegna degli impianti	9
ART. 17 – Agibilità degli impianti	9
ART. 18 - Obblighi dell’affidatario	10
ART. 19 - Oneri di manutenzione impianti sportivi di rilevanza comunale	10
ART. 20 – Manifestazioni aperte al pubblico.....	12
ART. 21 – Rispetto degli impianti ed attrezzature.....	12
ART. 22 – Controlli e ispezioni.....	13
ART. 23 – Personale adibito all’impianto	13
ART. 24 - Polizze Assicurative.....	13
ART. 25 – Canone di concessione	13
ART. 26 – Tariffe	14
ART. 27 - Contributo.....	14
ART. 28 – Manutenzione straordinaria e attrezzature	14
ART. 29 - Migliorie agli impianti sportivi.....	15
ART. 30 - Esercizio generi di conforto negli impianti sportivi di rilevanza comunale.....	15
ART. 31 - Pubblicità negli impianti sportivi di rilevanza comunale	16
TITOLO V	16
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	16
ART. 32 – NORMA DI RINVIO	16
ART. 33 – Norme transitorie	16
ART. 34 – Norme finali	17

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, disciplina le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Crespina Lorenzana che, nel testo che segue, sono semplicemente indicati, per brevità, col nome di "impianti".

ART. 2 – Definizione di impianto sportivo

1. Per impianto sportivo si intende lo spazio destinato all'attività sportiva costituito da:
 - a. Spazi per attività sportiva (campi di calcio e di calcetto, campi da tennis, ecc.);
 - b. Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito attrezzi, ecc.);
 - c. Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, eventuale somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Nel caso di affidamento di impianti sportivi a soggetti gestori diversi dai soggetti affidatari nella precedente gestione sarà redatto apposito verbale di consistenza da cui si rileva lo stato dell'impianto e la consistenza dei beni e attrezzature mobili presenti.

ART. 3 – Finalità

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. L'Amministrazione Comunale persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti in conformità a quanto sancito nel presente Regolamento.

ART. 4 - Classificazione delle attività sportive

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:
 - a. attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute e attività ricreativa e sociale dei cittadini;

- b. attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I..

ART. 5 - Individuazione degli impianti

1. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi presenti nel territorio comunale sono i seguenti:

- a. Impianto sportivo di Crespina situato in Via Valdisoni;
- b. Impianto sportivo di Laura situato in Via Fonda;
- c. Impianto sportivo di Cenaia situato in Via Pennati;

TITOLO II MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 6 – Soggetti affidatari

1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale potrà essere svolta, con le modalità del presente regolamento:

- a. direttamente dal Comune;
- b. da società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un'attività sportiva che rientri tra quelle individuate all'articolo 3 del presente regolamento.

2. In caso di esito infruttuoso delle procedure di individuazione dei soggetti di cui al precedente comma 1. punto b), la gestione degli impianti potrà essere affidata a soggetti diversi e comunque nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento.

ART. 7 - Criteri per l'assegnazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e 15 della L.R. Toscana n. 21 del 27 febbraio 2015 recante la "**Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico- motorie - ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi**", il Comune di Crespina Lorenzana affida gli impianti sportivi di sua proprietà secondo i seguenti criteri:

- a. utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- b. differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- c. garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 punto b), che ne facciano richiesta all'affidatario;
- d. durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all'articolo 6, comma 1 punto b);

- e. affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
- f. selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- g. scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- h. valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- i. garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- j. scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- k. garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

ART. 8 - Affidamento in gestione

1. Qualora l'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta Comunale esprima la volontà di affidare a terzi la gestione dei propri impianti sportivi, il Responsabile del Servizio competente provvede all'approvazione di un apposito avviso di selezione, da rendere noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune o nelle ulteriori forme, eventualmente previste dalla normativa vigente, in relazione alla rilevanza economica degli impianti stessi.

2. La scelta del concessionario si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia, dalla Legge Regione Toscana n. 21/2015 e dal vigente regolamento dei contratti del Comune di Crespina Lorenzana.

3. Nel bando di selezione sono specificati modalità e termini entro i quali i soggetti di cui all'art. 6 comma b) dovranno presentare i progetti di gestione, nonché i criteri di valutazione adottati ed il punteggio massimo attribuito per ciascuno di essi.

4. Nel bando sono indicati altresì la durata dell'affidamento in gestione, che non può superare il limite massimo di cinque anni, salvo proroga di durata massima dell'affidamento originario, il canone minimo che l'Amministrazione intende percepire e l'eventuale massimo contributo economico concesso a sostegno della gestione nonché i reciproci diritti ed obblighi delle parti.

ART. 9 – Durata della concessione

1. La concessione avrà, di regola, una durata di 5 anni (cinque).

-D IL BILAUERO
 fissa il canone
~~adatto~~ in
 durata ed usare
 x bando

2. Qualora il concessionario esegua, a sue spese e con le modalità stabilite dal presente regolamento, investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse pubblico, anche in riferimento ad installazioni di impianti ad energia alternativa (fotovoltaici, solari termici, ecc.) o realizzazioni ed ampliamenti che favoriscano ed incrementino l'uso sociale delle strutture, l'Amministrazione Comunale al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione di che trattasi, potrà concedere un termine di durata della concessione superiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di regola, non superiore ad anni 10 (dieci).

ART. 10- Clausola di salvaguardia

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare comunque l'impianto a nessuno dei soggetti partecipanti al bando di assegnazione con motivate ragioni, a suo insindacabile giudizio.

ART. 11- Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione provvisoria saranno effettuate da un'apposita commissione. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del dirigente del servizio.

2. La nomina dei componenti e la costituzione della commissione dovranno avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. La commissione preposta alla valutazione dei progetti di gestione assegna a ciascuno di essi un punteggio, per un massimo complessivo di 100 punti, tenendo conto dei seguenti parametri, di seguito elencati in via esclusivamente esemplificativa:

a) Elementi obbligatori (previsti nel bando di selezione pubblica):

- comprovata esperienza del soggetto candidato nell'ambito del settore sportivo di riferimento;
- grado qualificazione professionale di istruttori, allenatori e personale impiegato;
- organizzazione di attività rivolte ai giovani, agli anziani, alle persone diversamente abili;
- articolazione delle attività che si intendono realizzare (suddivise per tipologia, livelli, fasce di età, orari ecc.);
- offerta di pacchetti di attività volti a garantire l'accesso a fasce economicamente deboli;
- garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- affidabilità economica e assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente;
- convenienza economica dell'offerta;
- potenziale coinvolgimento di un maggior numero di utenti.
- eventuali interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;

b) Elementi facoltativi (eventualmente previsti nel bando):

- radicamento sul territorio del bacino di utenza dell'impianto;
- l'aver effettuato in precedenti gestioni lavori di ristrutturazioni o migliorie che all'atto della selezione pubblica siano stati effettivamente e preventivamente collaudati da parte degli uffici comunali competenti;
- l'assunzione a carico del gestore di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o migliorie;

4. Risulterà affidatario della gestione dell'impianto sportivo il candidato che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo.

ART. 12- Convenzione

1. In seguito all'individuazione del soggetto affidatario, l'Amministrazione Comunale stipula con il legale rappresentante dello stesso, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 21/2015, una convenzione, avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.

3. La concessione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- Durata della convenzione;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- Applicazione e riscossione tariffe;
- Manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
- Norme sul personale in servizio;
- Garanzie;
- Forme di controllo da parte del Comune di Crespina Lorenzana;
- Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.

Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto oggetto della concessione.

4. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.

5. La convenzione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

6. Entrambe le parti sono vincolate al contenuto della convenzione e sono responsabili di ogni eventuale inadempimento degli obblighi indicati nella stessa.

ART. 13 – Revisione dei rapporti giuridici ed economici tra le parti

1. I sottoscrittori della convenzione potranno concordare la rinegoziazione di nuove condizioni, anche economiche, della stessa e/o un termine di scadenza della concessione diverso da quello previsto dal comma 1 dell'articolo 9 quando:

- a. per ragioni impreviste e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del gestore, vengano a mutarsi radicalmente i presupposti di fatto e di diritto per i quali è stata data la concessione;
- b. dopo la sottoscrizione della convenzione, disposizioni dell'Amministrazione Comunale o l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari di nuove modalità di esercizio di quanto dato in gestione e delle attività esercitate, si determina una modifica sostanziale dell'equilibrio economico finanziario della gestione medesima tale da pregiudicare la prosecuzione della stessa e/o di ridurre la qualità del servizio prestato;
- c. successivamente alla sottoscrizione della convenzione, si rendano necessari lavori di manutenzione straordinaria che il gestore esegua a sue spese e che richiedano tempi di ammortamento superiori alla durata della convenzione.

ART. 14- Revoca dell'affidamento in gestione

1. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri gravi inadempienze rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla convenzione, è tenuta a diffidare in forma scritta il gestore dal protrarre il comportamento lesivo.

2. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca della gestione, affidandola al soggetto che ha presentato il progetto di gestione che ha ottenuto il secondo miglior punteggio in base al bando di selezione.

3. Previa diffida di cui al comma 1., il Comune di Crespina Lorenzana dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:

- a. i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
- b. la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche previste dalla convenzione e quindi venga riscontrata la possibilità di recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e alla conservazione degli immobili;
- c. i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico;
- d. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- e. per tutti gli altri casi stabiliti nella convenzione.

4. Inoltre il Comune di Crespina Lorenzana revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i.:

- a. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;
- b. per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

5. La revoca della concessione sarà dichiarata dopo che l'Amministrazione avrà diffidato, con lettera raccomandata AR, il concessionario ad eliminare la violazione e a rispettare quanto previsto dalla concessione e dopo che questi, trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida non abbia provveduto e/o abbia provveduto parzialmente.

6. Nel caso di risoluzione del rapporto l'impianto dato in concessione dovrà essere restituito libero senza che il gestore possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e senza che questa debba alcun indennizzo per quanto realizzato dal concessionario medesimo.

TITOLO III MODALITÀ PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 15 - Riserva di utilizzo

1. Anche nel caso di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti per lo svolgimento di attività di promozione della pratica sportiva e/o eventi di tipo culturale/ricreativo.

2. Il gestore dovrà concedere, con le modalità previste dall'ente proprietario, l'impianto agli istituti scolastici che ne faranno richiesta previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Il costo di tutti i servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dal concessionario in caso di uso dell'impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l'uso, con esclusione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 – Consegna degli impianti

1. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto apposito verbale dal quale risulterà lo stato di manutenzione degli impianti, dei locali e degli arredi; al termine della concessione verranno verificate le condizioni confrontandole con le condizioni risultanti dal verbale di consegna, restando a carico del concessionario la rimessa in pristino dei beni per i quali venga verificato un deterioramento non derivante da un normale uso degli stessi.

ART. 17 – Agibilità degli impianti

1. In tutti gli impianti devono essere rispettate le capienze (spettatori e praticanti) e le condizioni tutte indicate nella rispettiva autorizzazione comunale.

2. Il concessionario è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

3. Qualora l'attività da svolgere non sia prevista tra quelle ammesse nella autorizzazione dell'impianto, l'avvio di tale attività sportiva è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione previo parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo da richiedersi a cura e spese del concessionario.

ART. 18 - Obblighi dell'affidatario

1. Il soggetto affidatario della gestione deve ottemperare ai seguenti obblighi:
 - a) gestire l'impianto conformemente al progetto di gestione ed alla convenzione, in conformità con le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
 - b) garantire l'utilizzo dell'impianto a tutti i cittadini nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale. A tal fine il Concessionario si impegna, compatibilmente con la programmazione delle proprie attività sportive, a rendere disponibili gli impianti per le suddette finalità;
 - c) garantire l'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ad associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni che ne facciano richiesta;
 - d) non operare alcuna sub concessione, totale o parziale, della gestione a favore di terzi;
 - e) garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo;
 - f) farsi carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli stessi.
 - g) redigere, annualmente, un piano economico consuntivo nel quale sono evidenziate le voci di entrata e di spesa, connesse alla gestione degli impianti;
 - h) esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per informazioni, per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.
2. Il Comune si riserva il diritto del controllo sull'attività della società di gestione nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.
3. Su specifica segnalazione dell'Amministrazione Comunale, l'uso degli impianti non potrà essere concesso a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dei medesimi.

ART. 19 - Oneri di manutenzione impianti sportivi di rilevanza comunale

1. Sono a carico del concessionario le spese per la manutenzione ordinaria dei locali, dei manufatti, delle recinzioni, degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle aree esterne comprese tutte le spese derivanti da obblighi di legge quali in via esemplificativa ma non esaustiva:
 - a) **Impianto elettrico:** riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo, verifiche biennali scarichi a terra;

- b) **Impianto idraulico** e produzione di acqua calda: riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e svuotatura dei pozzi biologici.
- c) **Impianto termico**: manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, verifiche emissioni fumi, verifica accensione caldaie ecc.;
- d) **Infissi**: sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto: in questi casi il gestore dell'impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico con eventuale rivalsa sui terzi autorizzati.
- e) **Locali, spazi esterni e tribune**: imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene;
- f) **Arredi ed attrezzature**: sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto;
- g) **Aree esterne destinate a gioco o a verde**: gestione di tutte le aree di gioco e limitrofe agli impianti, compreso taglio erba, concimazioni, innaffiamento, omologazione campi.

2. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo ai sensi delle normative vigenti.

3. Il concessionario è tenuto ad utilizzare il patrimonio mobiliare (arredi, macchinari, impianti ecc.) in dotazione con la dovuta diligenza evitando cattivi funzionamenti. Il gestore altresì, dovrà perseguire un consumo delle utenze consapevole evitando inutili sprechi.

4. L'Amministrazione comunale è esonerata da responsabilità derivante da eventuali rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria ed i terzi.

5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al Concessionario può da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta con l'Ufficio Tecnico comunale.

6. Il Concessionario deve inoltre:

- a) individuare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza degli impianti, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, e a comunicarne il nominativo al responsabile del Comune;
- b) predisporre ed aggiornare periodicamente il documento di valutazione dei rischi e individuare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale documento deve essere consegnato all'Ufficio Tecnico del Comune prima dell'inizio della gestione.

7. Il concessionario, in qualità di datore di lavoro, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

ART. 20 – Manifestazioni aperte al pubblico

1. Ad esclusione delle sole manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, è a totale carico del Concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Comunale di Vigilanza.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
5. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
6. Il concessionario deve presentare tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 21 – Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. Il concessionario ha l'onere di controllare gli accessi e vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto, di tutte le pertinenze e del materiale in dotazione ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento pregiudizievole per il buon mantenimento della struttura o per lo svolgimento delle attività, informandone tempestivamente l'Amministrazione Comunale.
2. Il gestore garantisce altresì il rispetto delle norme disciplinanti le singole attività e delle norme in materia di igiene, sicurezza ed ordine pubblico.
3. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esercitare i propri poteri di verifica e di vigilanza.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari della gestione.
5. Ogni onere relativo alla sorveglianza ed alla custodia è a carico del gestore, che risponde delle eventuali omissioni.
6. Il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed alle attrezzature loro assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e

qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile del danno.

7. Il concessionario si assume inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da esso designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

ART. 22 – Controlli e ispezioni

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, anche mediante visite periodiche di propri incaricati, ai quali dovrà essere consentito l'accesso a quanto affidato in qualunque momento.

ART. 23 – Personale adibito all'impianto

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

2. Il personale utilizzato deve essere in regola con le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, il Concessionario espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 24 - Polizze Assicurative

1. Il Concessionario è tenuto a stipulare polizza assicurativa multi rischi e per la responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia di assicurazione attraverso la fissazione di massimali adeguati all'importanza dell'impianto.

2. Copia della suddetta polizza dovrà essere fornita all'Amministrazione Comunale.

3. Il Concessionario provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi e non, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

4. Il Concessionario è tenuto ad acquisire copia delle polizze assicurative per responsabilità civile e infortuni dagli utenti che utilizzano gli impianti.

ART. 25 – Canone di concessione

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione, un canone di concessione annuo.

BAUDO È COSA DIVERSA DA REQUARTELLO

ART. 26 – Tariffe

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli utenti che ne facciano richiesta, il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale.
2. Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale, prevedendo delle agevolazioni per le società con sede nel territorio comunale.
3. Le tariffe devono essere esposte in un luogo ben visibile al pubblico, all'interno della struttura.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale sono introitate dal soggetto gestore.

ART. 27 - Contributo

1. A sostegno della gestione, della custodia e della manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale può erogare al soggetto gestore un contributo che sarà previsto nella relativa convenzione.
2. Ogni altra forma di contributo, al di fuori di quanto previsto dalla convenzione, e solo per interventi legati all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta in collaborazione con le scuole del territorio, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva), può essere concessa esclusivamente in base al vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e attrezzature ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2015.

ART. 28 – Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. Sono di norma a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'impianto, quali rilevanti interventi sulla parte strutturale dello stesso, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario.
2. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria degli impianti. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comune, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti, comunica per scritto, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la tipologia e l'entità delle opere realizzabili direttamente da parte del Comune in qualità di proprietario degli impianti.
3. Qualora si renda necessario compiere interventi urgenti di manutenzione straordinaria, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere le attività sportive per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse, avvisandone tempestivamente il Concessionario.
4. Al Concessionario è fatto divieto di compiere opere di manutenzione straordinaria o migliorie strutturali, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 29 - Migliorie agli impianti sportivi

1. Il concessionario può proporre all'Amministrazione Comunale l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo.
2. L'Amministrazione Comunale, previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario, prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti:
 - a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
 - b) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune;
 - c) che siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 per quanto applicabile;
 - d) che il progetto, previo parere favorevole dell'Ufficio tecnico, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e i nulla osta di legge (Usl, Coni, WFFF, ecc.) ;
 - e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;
 - f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.
3. Sulle migliorie realizzate il Comune può concedere, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, un contributo che può arrivare fino al 80% della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata alla fine dei lavori.
4. La percentuale massima del contributo, da erogare sui lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo, sarà comunicata al concessionario in sede di autorizzazione degli interventi proposti.
5. Qualora il Concessionario esegua i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.

ART. 30 - Esercizio generi di conforto negli impianti sportivi di rilevanza comunale

1. Il concessionario può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali (svolgimento di un servizio di bar-ristoro, ecc.), al fine di agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso.
2. Tale servizio potrà essere gestito direttamente o affidato a terzi, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.
3. Nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione al Comune per il necessario nulla-osta.
4. L'autorizzazione è vincolata unicamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soli frequentatori degli impianti e l'attività dovrà essere svolta nel

rispetto della normativa nazionale, regionale e regolamentare, fatta salva la facoltà di ottenere autorizzazioni di pubblico esercizio, qualora ne ricorrano le condizioni.

ART. 31 - Pubblicità negli impianti sportivi di rilevanza comunale

1. Allo scopo di fornire al concessionario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva praticata nell'impianto, il Concessionario è autorizzato ad effettuare pubblicità visiva e fonica di terzi, all'interno dell'impianto assegnato, nel rispetto della legislazione vigente. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e le relative imposte, tasse e diritti che graveranno sul Concessionario medesimo.
2. Il Concessionario deve consentire di effettuare la pubblicità agli sponsor degli utenti che utilizzano gli impianti.
3. L'esposizione dei cartelloni pubblicitari o degli striscioni non dovrà ostacolare la visibilità del pubblico ed il regolare svolgimento dell'attività, né dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti e alla Legge 21/2015 della Regione Toscana **"Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico- motorie - ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi"** ;
 - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
 - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

ART. 33 – Norme transitorie

1. La gestione degli impianti sportivi comunali, affidata in concessione con apposite convenzioni, avente scadenza successiva all'entrata in vigore del presente regolamento,

se stipulate nel rispetto dei criteri riportati nella L.R. 21/2015, continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza naturale.

ART. 34 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi del Comune" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Crespina n. 36 del 16/06/2005.

